



ANIEF  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DELLA FUNZIONE STRAORDINARIA

ISISS "CICCOGNINI RODARI"-FRATO  
Prot. 0010196 del 18/12/2020  
02-09 (Entrata)

## **ANIEF CHIEDE AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE APERTURA TAVOLO TECNICO NAZIONALE CORSO CONCORSO STRAORDINARIO FF DSGA**

Ben consci che la Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito che il concorso pubblico rappresenta, nel rigoroso rispetto del principio di imparzialità, il metodo migliore, nel quadro di una democrazia pluralistica, per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni, in quanto comporta l'adozione di un metodo tale da assicurare il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta dei pochi più meritevoli e più idonei all'esercizio della funzione pubblica considerata, dichiarando conseguentemente l'illegittimità delle previsioni legislative che prevedano selezioni concorsuali caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi, tuttavia non possiamo omettere di considerare altresì che la stessa Corte Costituzionale ha statuito la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico quando esse siano funzionali "alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299).

Occorre infatti considerare che *"competete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle"* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4 aprile 2017, n. 4192).

Posto dunque che in termini generali l'assunzione nella pubblica amministrazione avviene attraverso una procedura concorsuale, le disposizioni speciali in materia di "stabilizzazione" confermano la volontà del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, situazioni assimilate a forme di precariato ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni.

Anche in Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1218 del 20 marzo 2008, ha affermato, con riguardo a diversa fattispecie, che: "l'articolo 91, 3° comma, del testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, a mente del quale "gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente", **prevede la possibilità di bandire concorsi interamente riservati al personale interno, ma solo nei casi di posizioni funzionali strettamente correlate alla professionalità acquisita nel corso del servizio.**

Il legislatore ha più volte riservato dei concorsi straordinari e riservati al personale della scuola per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, autorizzando contestualmente la possibilità di bandire concorsi ordinari con cadenza biennale.

Non pare illogico né particolarmente innovativo prevedere allora un corso-concorso anche per il personale amministrativo facente funzione DSGA che ha ricoperto per anni con professionalità un ruolo superiore assumendosi enormi responsabilità e consentendo agli istituti di funzionare.

L'art. 1 della L. n. 241/90 cita anche il principio di efficacia tra quelli che devono reggere l'azione amministrativa, un concetto che implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti. Ebbene gli esiti positivi delle visite ispettive dei revisori dei conti nominati dal MI e dal Mef certificano senza ombra di dubbio una capacità operativa che sarebbe il caso di riconoscere anche formalmente.

Il Presidente Nazionale Anief

Prof. Marcello Pacifico

# LE DRAMMATICHE CONSEGUENZE DEL CONCORSO A DSGA, TRA L'INSULTO AI FACENTE FUNZIONE E L'ABBANDONO DEI LAVORATORI CHE USUFRUISCONO DELL'ART. 59

ISISS "CICCOGNINI RODARI"-PRATO  
Prot. 0010196 del 18/12/2020  
02-09 (Entrata)

In data 9 Dicembre, si è svolto presso l'USR Toscana un incontro informativo tra l'ufficio concorsi dell'amministrazione scolastica e il sindacato ANIEF sulla assai complessa questione delle immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per DSGA, indetto ai sensi del DM 863 del 18 Dicembre 2018.

Com'è noto, il ministero ha proceduto pochi giorni dopo alle nomine in ruolo dei vincitori, che hanno scelto la sede ed entro il giorno 18 Dicembre dovranno prendere servizio nelle sedi loro assegnate.

La decisione del MIUR di immettere in ruolo i vincitori di concorso in corso d'anno, senza optare per una nomina economica al primo settembre 2021, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2020, pone non pochi problemi organizzativi, sia per ciò che concerne i Facente Funzione DSGA, nominati con contratto di utilizzazione annuale al 31 Agosto, ai sensi dell'art. 5 del CCNI 2020, sia per gli assistenti amministrativi precari, nominati sui posti lasciati liberi dai colleghi di ruolo andati a svolgere la Facente Funzione DSGA.

In seno alla riunione del giorno 9 Dicembre, il sindacato ANIEF, nelle persone della Presidente regionale della Toscana Cristina Dal Pino, che tra l'altro svolge anche il ruolo di Coordinatore nazionale del comparto ATA del giovane sindacato, e del vicepresidente regionale, prof. Lorenzo Venza, ha portato all'attenzione dell'amministrazione scolastica della regione Toscana una problematica particolarmente delicata, che fino a quel momento sembrava essere sfuggita all'attenzione di tutti i membri dell'amministrazione, centrale e periferica.

L'amministrazione centrale, aveva proposto di trasformare i posti liberi dei Facente funzione, coperti con supplenze al 31 Agosto, in posti Covid, garantendo la copertura economica con i fondi appositi previsti dal Decreto 104 del 14 Agosto 2020 e erogati direttamente alle istituzioni scolastiche.

Partendo dal presupposto che tali fondi erano stati specificatamente previsti per un potenziamento dell'organico, vista la particolare situazione emergenziale, la normativa non consente alle istituzioni scolastiche di far transitare questi fondi su un'altra area di funzionamento economico, un simile provvedimento andrebbe sicuramente a

configurare un danno erariale. Inoltre, va precisato che il MIUR non ha tenuto in considerazione un altro fondamentale aspetto.


Un'altissima percentuale degli assistenti amministrativi precari al 30 Giugno o al 31 Agosto, è ad oggi già in ruolo nelle istituzioni scolastiche sul profilo di collaboratore scolastico. Tali lavoratori stanno quindi lavorando in questi anni, in base a quanto previsto dall'art. 59 del CCNL, che permette ai dipendenti del personale ATA di accettare una supplenza su un diverso profilo professionale, di livello superiore, purché si tratti di un incarico almeno al 30 Giugno, o comunque di durata annuale. Le supplenze su organico COVID, si configurano giuridicamente come supplenze brevi e temporanee, indipendentemente dalla data finale di risoluzione del contratto, quindi i collaboratori scolastici di ruolo non avrebbero mai potuto accettare un incarico su un organico Covid, e non possono quindi adesso vedere i loro posti trasformati con un contratto di lavoro di tutt'altra tipologia e di tutt'altro inquadramento normativo.

Questi lavoratori della scuola hanno firmato un contratto con scadenza certa di durata annuale, senza nessuna clausola risolutoria, e quindi hanno tutti i diritti di mantenere la propria posizione lavorativa fino alla naturale scadenza del contratto. Non meno dannosa è la situazione dei Facente Funzione, alcuni dei quali hanno risposto ad un interpello anche da altre regioni, approntando spese per trasferirsi sul nuovo luogo di lavoro e, ad ora, non sanno letteralmente "che fine faranno".

Il nostro sindacato ha già preparato diverse istanze di conciliazione per tutelare gli assistenti amministrativi che ricoprono tale incarico in base all'art. 59 del CCNL, attendendo ulteriori chiarimenti dagli uffici scolastici regionali, che purtroppo tardano ancora ad arrivare.

La nostra associazione sindacale, chiederà inoltre un tavolo tecnico specifico al Ministero, per discutere la situazione degli assistenti amministrativi che per anni hanno svolto il ruolo di facente funzione DSGA. La nostra intenzione è, ancora una volta, quella di chiedere un concorso riservato per questi lavoratori che per anni hanno portato avanti le nostre scuole senza avere l'adeguato riconoscimento professionale, oltre a richiedere ancora una volta con vigore la riattivazione della progressione verticale di carriera, permettendo a tutti gli assistenti amministrativi, nella percentuale prevista dalla normativa vigente in merito alla mobilità verticale, di transitare sulle figure di coordinatore amministrativo di Area C, figura già prevista nel CCNL ma mai attivata.

ANIEF c'è per gli ATA e non intende smettere di lottare!



ISISS "CICCOGNINI RODARI"-PRATO  
Prot. 0010196 del 18/12/2020  
02-09 (Entrata)

*Al Ministro Dell'Istruzione*

*Dott.ssa Lucia Azzolina*

*segreteria.azzolina@istruzione.it*

*segreteria.particolare.ministro@istruzione.it*

*Al Capo per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Dott. Max Bruschi*

*DPIT.segreteria@istruzione.it*

*dpit@postacert.istruzione.it*

*Al Direzione generale per il personale scolastico*

*Dott. Filippo Serra*

*DGPER.segreteria@istruzione.it*

*dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it*

**Oggetto: Richiesta Apertura Tavolo Tecnico Nazionale corso – concorso FF DSGA**

Diverse pronunce della Corte Costituzionale hanno chiarito che il concorso pubblico rappresenta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni. Tutto ciò perché esso comporta l'adozione di un metodo tale da assicurare il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta dei più meritevoli e idonei all'esercizio della funzione pubblica considerata, dichiarando conseguentemente l'illegittimità delle previsioni legislative che dispongono selezioni concorsuali caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi.

Tuttavia, la scrivente O.S. non può omettere di considerare altresì che la stessa Corte Costituzionale ha statuito la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico quando esse siano funzionali "alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299).

Occorre, infatti, rilevare che *“competere al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis. 4 aprile 2017, n. 4192).

Posto, dunque, che in termini generali l’assunzione nella pubblica amministrazione avviene attraverso una procedura concorsuale, le disposizioni speciali in materia di “stabilizzazione” confermano la volontà del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari. Queste ultime sono determinate come effetto dell’utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario. Situazioni assimilate a forme di precariato ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell’organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni.

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1218 del 20 marzo 2008, ha affermato, con riguardo a diversa fattispecie, che l’articolo 91, comma 3<sup>1</sup>, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, **prevede la possibilità di bandire concorsi interamente riservati al personale interno, ma solo nei casi di posizioni funzionali strettamente correlate alla professionalità acquisita nel corso del servizio.**

Il legislatore ha più volte previsto dei concorsi straordinari e riservati al personale della scuola per assicurare la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza

---

<sup>1</sup> *“Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente”.*



di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, autorizzando contestualmente la possibilità di bandire concorsi ordinari con cadenza biennale.

Non pare illogico né particolarmente innovativo prevedere allora un corso-concorso anche per il personale amministrativo facente funzione DSGA che ha ricoperto per anni con professionalità un ruolo superiore assumendosi enormi responsabilità e consentendo agli istituti di funzionare.

L'art. 1 della L. n. 241/90 cita anche il principio di efficacia tra quelli che devono reggere l'azione amministrativa, un concetto che implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti. Ebbene gli esiti positivi delle visite ispettive dei revisori dei conti nominati dal MI e dal MEF certificano senza ombra di dubbio una capacità operativa che sarebbe il caso di riconoscere anche formalmente.

Cordialmente

Palermo, 16 dicembre 2020

Il Presidente Nazionale  
ANIEF Prof. Marcello Pacifico